



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 36/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco Lotito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8521/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Giovanni F. Nicodemo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Lauria alla via Rocco Scotellaro, n.155;

contro l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 25/9/2019

il sig. XXX – “... *militare Vice-Brigadiere – Onorifico Brigadiere appartenente*

alla Guardia di Finanza...» arruolato nel 1981 (con un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 16 anni e 10 mesi), in quiescenza dal 30/12/2018 e titolare di pensione in carico alla sede INPS di Potenza - si doleva dell'inferiore trattamento di pensione che al medesimo era stato erroneamente liquidato senza applicazione, per la parte retributiva, dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54, comma 1, del TU 1092/1973: il criterio di liquidazione adottato dall'INPS doveva ritenersi illegittimo in quanto il ricorrente era in possesso del requisito di un'anzianità pari ad almeno 15 anni maturata alla data del 31/12/1995.

La richiesta di ricalcolo con la corretta applicazione della predetta aliquota era contenuta in due apposite istanze di diffida all'INPS del 6/6/2019 e del 23/7/2019: la prima veniva respinta dall'Istituto previdenziale con nota del 18/6/2019 e la seconda rimaneva priva di riscontro.

Il ricorrente, per il tramite del difensore costituito, richiamando molteplici sentenze di questa Corte dei conti favorevoli all'accoglimento della propria pretesa, concludeva chiedendo di condannare INPS al ricalcolo della pensione ex art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 e, dunque, all'applicazione dell'aliquota del 44% per la parte retributiva, con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data dal giorno del pensionamento fino all'effettivo soddisfo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4/3/2020 per il tramite dell'avv. Vito Dinoia, il quale riteneva la domanda infondata in quanto *“...la pensione del ricorrente è stata calcolata con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), e ciò è dovuto al fatto che al 31 dicembre 1995 l'odierno ricorrente non ha maturato un'anzianità contributiva con almeno 18 anni, per cui il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il*

sistema delle quote di cui all' articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995...".

L'avv. Dinoia, deducendo che "...il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo ("almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile"), bensì con una anzianità contributiva, comprensiva di maggiorazioni, di un numero di anni di gran lunga superiore ai 20 anni..." e che "...peraltro, la sua pensione è soggetta al sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 1° gennaio 1996, ove non è stata più applicata l'aliquota di rendimento pensionistico...", insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

Nel ribadire le predette argomentazioni difensive nelle Note di trattazione scritta depositate in data 19/10/2020, l'avv. Dinoia chiedeva, in via preliminare, che il giudizio venisse sospeso ovvero che la decisione venisse rinviata in attesa della pronuncia delle SS.UU. di questa Corte dei conti, innanzi alle quali era stata sollevata dalla 1^ Sezione giurisdizionale centrale d'appello, con ordinanze nn.26 e 27 del 14/10/2020, questione di massima per la vicenda in esame. A tali richieste si opponeva la difesa del ricorrente con Note di trattazione scritta depositate il 16/11/2020.

Con ordinanza n. 16/2020/C del 24/11/2020, questa Sezione ordinava la sospensione di ogni decisione sulla presente controversia nell'attesa della definizione della questione di massima, sulla vicenda in esame, sollevata dinanzi alle SS.RR. di questa Corte dei conti.

Definita tale questione con la sentenza n.1/QM/2021, il ricorrente, per il tramite del difensore costituito, con istanza dell'11/1/2021 chiedeva la fissazione

dell'udienza con l'assegnazione di un termine a difesa.

Con note di trattazione scritta del 23/8/2021, l'avv. Dinoia chiedeva che il processo venisse rinviato a successiva udienza atteso che, alla luce della circolare n.107/2021, erano *«in corso le verifiche per l'eventuale riliquidazione delle prestazioni oggetto di causa»*. Dopo aver, con memoria del 26/8/2021 insistito per l'accoglimento del ricorso, in merito alla richiesta di rinvio dell'INPS il difensore di parte ricorrente, con nota dell'8/9/2021, si rimetteva alla decisione dell'Autorità giurisdizionale adita.

Con ordinanza 14/2021/C del 14 settembre 2021 questa Sezione, nel prendere atto del procedimento di composizione in via amministrativa del contrasto insorto tra le parti, oggetto di odierna controversia, e letto il contenuto della richiamata circolare INPS specificatamente diretta a sollecitare il riconoscimento in via amministrativa dei benefici economici oggetto di statuizione giudiziale da parte delle SS.UU. C.d.c., al fine di scongiurare l'inutile ed improduttiva prosecuzione del giudizio, si determinava *«...nel senso di valutare positivamente il rinvio della trattazione della causa, sì come richiesto dal patrono di parte resistente, al fine di consentire l'accertamento della prospettata, e non contestata, ridefinizione condivisa della controversia»*; conseguentemente, rinviava la discussione del giudizio riservandosi di fissare nuova udienza non appena la parte più diligente avesse comunicato l'intervenuta definizione delle intraprese iniziative amministrative volte alla ricomposizione del contrasto.

Veniva, pertanto, fissata l'odierna udienza di discussione, senza che le parti in causa avessero provveduto a comunicare gli esiti della composizione bonaria in via amministrativa della controversia.

Con note d'udienza depositate presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 26/04/2024, il difensore di parte ricorrente comunicava che l'Amministrazione resistente aveva *«provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico, come da domanda»* e, pertanto, dichiarava *«la sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto l'atto amministrativo precitato»*, chiedendo la condanna alle spese dell'Ente previdenziale per soccombenza virtuale.

Con memoria del 29/04/2024 il difensore dell'INPS provvedeva a depositare documentazione attestante l'accoglimento della domanda attorea e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con *«compensazione integrale delle spese di lite visti i pregressi contrastanti orientamenti giurisprudenziali determinatisi presso gli organi di giustizia italiani»*.

Considerato in

DIRITTO

Si prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti con riferimento alla intervenuta liquidazione del beneficio richiesto da parte del ricorrente.

Risulta, pertanto, acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato diritto, e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti, del persistere al momento della proposizione del ricorso di difformi orientamenti giurisprudenziali poi composti dalla sentenza n.1/QM/2021 delle

SS.RR. di questa Corte dei conti, nonché della decisione assunta, che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 13 maggio 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO